

News – 05/03/2024

Gas fluorurati a effetto serra, in vigore dall'11 marzo il nuovo Regolamento UE

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/573 sui gas fluorurati a effetto serra

Il 20 febbraio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 2024/573](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui **gas fluorurati a effetto serra**, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014.

Il nuovo regolamento, che entrerà **in vigore a partire dall'11 marzo 2024**, si applica ai gas fluorurati a effetto serra elencati negli Allegati I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze, nonché ai prodotti e alle apparecchiature che li contengono o dipendono da essi.

Nel dettaglio, il regolamento prevede:

- **nuove disposizioni riguardanti il contenimento, l'uso, il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione dei gas fluorurati a effetto serra**, nonché misure accessorie connesse, come i regimi di responsabilità estesa del produttore, la certificazione e la formazione, che comprende l'uso sicuro di gas fluorurati a effetto serra e di sostanze alternative che non sono fluorurate;
- **condizioni per la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la fornitura e l'uso di gas fluorurati a effetto serra** e di specifici prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas;
- **condizioni per particolari usi** dei gas fluorurati a effetto serra;
- **limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi**;
- **norme in materia di comunicazione e raccolta dei dati sulle emissioni**.

Tra le principali **novità** si segnalano:

- **nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite** anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;
- mantenimento dei **Registri** esistenti ed estensione dell'obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall'assegnazione di una quota per l'immissione in commercio;
- **entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento** (previsti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) **per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas** provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
- **estensione degli obblighi di certificazione delle persone fisiche che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari**. Analogamente, **l'obbligo di certificazione è stato esteso anche alle imprese** che svolgono gli interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di tali apparecchiature;
- introduzione dell'obbligo di attestato alle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d'aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il recupero di F-gas da tali apparecchiature;
- nuovo obbligo di attestato delle persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione, controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d'aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in

agricoltura, nelle miniere e nell'edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili;

- i nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali.

Il Regolamento inoltre stabilisce che:

- **a partire dal 1° gennaio 2025** sarà vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- **a partire dal 1° gennaio 2026** sarà vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- **a partire dal 1° gennaio 2032** sarà vietato l'uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

Sito di provenienza: UNINDUSTRIA - <https://www.un-industria.it>